

IN BREVE n. 019-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

RICORSI FEDERSPEV/CONFEDIR ALLA CORTE DEI CONTI PER RICONOSCIMENTO PEREQUAZIONE

Abruzzo: 22 novembre 2016 n. ruolo 19378
7 febbraio 2017 n. ruolo 19379

Basilicata: 21 febbraio 2017 n. ruoli 8332-8333

Emilia Romagna: 10 ottobre 2017 n. ruolo 44619
data da definire n. ruolo 44620

Piemonte: 16 dicembre 2016 n. ruolo 200047
20 dicembre 2016 n. ruolo 200046

Lazio: n. ruoli 74779-74781

Lombardia: 13 gennaio 2017 n. ruolo 28641
25 gennaio 2017 n. ruolo 28640

Toscana: 7 febbraio 2017 n. ruoli 60661-60662

Umbria: n. ruoli 12242-12243

In merito ai ricorsi anche la Corte dei Conti della Lombardia ha sospeso, recentemente, il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale (vedi Brevia 18/2017).

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Europa 2017 - Castello Doria e Castello Scaligero

Data di emissione il 9 maggio 2017



AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Domanda

Quali sono gli importi delle detrazioni d'imposta per figli a carico e in quali casi sono maggiorate?

Risponde G. Napolitano

Possono essere considerati fiscalmente a carico dei genitori i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi o affidati) che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir).

Per i figli a carico spettano detrazioni dall'Irpef lorda, a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.2). Le detrazioni spettano anche se il figlio è sposato (sempreché non sia a carico del coniuge) e indipendentemente dal fatto che sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito.

Come tutte le detrazioni per carichi di famiglia, anche quelle previste per i figli a carico sono "teoriche", in quanto l'importo effettivo diminuisce all'aumentare del reddito.

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a: 950 euro per ogni figlio di età superiore o uguale a tre anni, 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a: 400 euro per ciascun figlio con disabilità e 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico (articolo 12, comma 1, lettera c, Tuir). Si ricordi che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 104/1992 (articolo 3) e che l'handicap deve essere accertato dalle Aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche previste dall'articolo 1 della legge 295/1990, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le Asl (articolo 4, legge 104/1992).

FIGLI DISABILI - PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

L'art. 3 del decreto legislativo n. 119/2011 ridefinisce le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale.

In precedenza l'art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) prevedeva il prolungamento, fino a tre anni del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

La modifica dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce, ora, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del figlio disabile in situazione di gravità, di beneficiare del **prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione).**

Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (msg. n. 22578 del 17.9.2007).

La nuova norma legislativa non interviene sul comma 1 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001. Ne deriva che i genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Pertanto:

1 - i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa:

- a) dei tre giorni di permesso,
- b) ovvero delle ore di riposo giornaliera,
- c) ovvero del prolungamento del congedo parentale;

2 - i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa:

- a) dei tre giorni di permesso,
- b) ovvero del prolungamento del congedo parentale;

3 - i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

Da tenere presente che i giorni fruiti, fino all'ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni.

DECRETO LEGISLATIVO 119/2011 - articolo 3: Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.»;

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.

RISCATTO LAUREA OPPORTUNO SE ANTICIPA LA PENSIONE da Sole 24 ore - risposta 1589

D - Sono nato nel novembre 1970 e sono iscritto all'Inps, quale dipendente privato, dal gennaio 1998. Dovrei raggiungere l'età pensionabile nel luglio 2037 (a 66 anni e sette mesi), con pensione calcolata su un montante contributivo di 39 anni e sette mesi. Riscattando i cinque anni di laurea, potrei andare in pensione anticipata a ottobre 2035, su un montante contributivo di 42 anni e dieci mesi. Oppure potrei andare in pensione a luglio 2032 (recupero dei cinque anni), su un montante contributivo di 39 anni e sette mesi. I calcoli sono corretti? Poiché il mio reddito attuale è di circa 70.000 euro lordi, e sto valutando il riscatto della laurea, vorrei sapere quale sarebbe, all'incirca, la differenza percentuale fra le tre ipotesi.

R - Il riscatto della laurea (come ogni riscatto) ha due funzioni: incrementare l'anzianità contributiva e il montante contributivo ai fini del calcolo della pensione. Non ci addentriamo in conteggi più o meno precisi, per i quali occorrerebbe verificare l'estratto conto Inps e applicare le stime attendibili della speranza di vita. Va valutato, invece, se matura prima la pensione anticipata (con la sola anzianità contributiva) oppure la pensione di vecchiaia (raggiungendo l'età pensionabile), visto che nel 2018 si perfezioneranno comunque i 20 anni di anzianità contributiva. Se con il riscatto matura prima la pensione anticipata, allora conviene farlo perché si va in pensione in data antecedente. Altrimenti, consigliamo di non procedere al riscatto, perché sarebbe inutile ai fini del diritto alla pensione, a meno che permetta di incrementare la futura pensione (incerta) in modo superiore al costo (certo) che intanto si sosterebbe.

AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

ECDC. Protocollo 2.3 per la sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile

Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) ha pubblicato il Protocollo 2.3 per la sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile (CDI). Il documento costituisce l'aggiornamento della precedente versione, rilasciata nel novembre 2016, e definisce la metodologia e gli strumenti di raccolta dei dati necessari per raggiungere gli obiettivi della sorveglianza europea delle CDI.

La sorveglianza delle CDI promossa dall'ECDC è finalizzata a stimare l'incidenza di queste infezioni negli ospedali attraverso strumenti di misurazione e monitoraggio standardizzati, in grado di descrivere l'epidemiologia del C. difficile a livello locale, nazionale ed europeo, definendo altri fattori quali la suscettibilità antimicrobica, la morbilità e la mortalità. La sorveglianza dell'incidenza dei casi di CDI facilita inoltre l'individuazione dei cambiamenti epidemiologici e si rivela uno strumento essenziale per la prevenzione e il controllo delle infezioni.

L'applicazione del protocollo richiede che i coordinatori nazionali o regionali individuino una delle tre Opzioni di sorveglianza CDI - Minimal surveillance, Light surveillance, Enhanced surveillance - per la raccolta dei dati a livello ospedaliero, distinte in base al grado di approfondimento, ad ognuna delle quali corrisponde un livello di informazioni progressivamente più dettagliato.

IN ALLEGATO A PARTE - European Surveillance of Clostridium Difficile/Surveillance Protocol Version 2.3 (documento 084)

MONETE - NUOVO CONIO ZECCA ITALIANA



Serie Divisionale Italia 2017 - Fdc - 10 Valori

Serie di 10 Monete Fdc con i 2 Euro dedicati al 400° Anniversario completamento Basilica di San Marco e 5 Euro in Argento dedicati al 60° anniversario Trattati di Roma in confezione originale Zecca Italiana



Tiratura 10.000 pz

EDITORE: **Zecca Italiana** ANNO: **2017**

€ 68,00 (Iva Inclusa)

Serie di monete a corso legale - FdC/Annual coin set - S.U.

NEO MAMMA - LICEZIAMENTO «NO», TRASFERIMENTO «SI'»

Se un reparto aziendale chiude per la neo mamma è vietato il licenziamento, ma non una nuova collocazione anche a distanza: lo spostamento è, infatti, legittimo quando non è disponibile un posto nella stessa città.

Il giudice del lavoro nel ritenere legittimo il trasferimento fa presente che “l’articolo 54 del DLgs n.151/2001 si limita a vietare il licenziamento della lavoratrice madre sino al compimento di un anno di età del figlio, ma non vieta la sospensione dell’attività nel caso di cessazione del reparto cui era addetta la stessa lavoratrice, né il trasferimento della lavoratrice medesima”.

Tribunale di Roma sezione lavoro - sentenza numero 42428 del 27 aprile 2017

DALLA CASSAZIONE

Installazione delle telecamere con il consenso dei dipendenti

Costituisce reato penale l’installazione, da parte del datore di lavoro, di telecamere per il controllo dei lavoratori, senza che detta installazione sia preceduta da un accordo in sede sindacale o una autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, non è, infatti, sufficiente che i dipendenti abbiano dato il loro consenso scritto all’utilizzo di tale apparecchio.

Corte di Cassazione sez.III penale - sentenza numero 22148 dell’8 maggio 2017

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI SPESE FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA

Domanda

Il datore di lavoro ha rimborsato una parte delle spese sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia di mia figlia. Posso detrarre la parte non rimborsata?

Risponde G. Napolitano

Le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione (scuole materne) sono detraibili nella misura del 19%. Per il 2016, la detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 564 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir). Tuttavia, non possono essere detratte le spese sostenute nel 2016 che, nello stesso anno, sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione unica 2017 (punti da 701 a 706) con il codice "12". La detrazione, invece, spetta sulla parte di spesa non rimborsata (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 85 **Vedi documento 061/2017**).

INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LAVORATRICI AUTONOME IN REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO - CHIARIMENTI INPS

L’Inps, con il messaggio n. 1947 del 10 maggio 2017, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per il diritto alla prestazione di maternità delle lavoratrici autonome che abbiano beneficiato del regime contributivo agevolato, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Circolare n.35/2016).

Nello specifico, era stato chiesto all’Istituto se il requisito, da verificare nel periodo di riferimento, sussiste quando vi sia la sola regolarità contributiva, ovvero sia necessario anche l’accreditamento di un numero sufficiente di mesi di contribuzione.

... Analizzata la questione alla luce di quanto sopra e della normativa vigente, il requisito

cui avere riguardo, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario.

In tale situazione, la prestazione della maternità deve essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 1947 del 10.05.2017 (documento 085)
Circolare n. 35 del 19.02.2016 (documento 086)**

**REATO DI RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO SE IL MEDICO DI GUARDIA
RIFIUTA DI VISITARE IL PAZIENTE QUANDO RICHIESTO
DALL'INFERMIERE** fonte: SNAMI Emilia Romagna

Cassazione Penale sez.VI sentenza n. 21631/17 - Reato di rifiuto di atti d'ufficio se il medico di guardia rifiuta di visitare il paziente - La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 328, comma 1, c.p. , il giudice di merito ben può controllare l'esercizio della discrezionalità tecnica da parte del medico e concludere che esso trasmoda in arbitrio, se tale esercizio non risulta sorretto da un minimo di ragionevolezza ricavabile dal contesto e dai protocolli medici per esso richiamabili. **Pertanto, ove sussistano condizioni di urgenza ed indifferibilità dell'atto sanitario richiesto dal personale infermieristico, il medico ha comunque l'obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione.**

FATTO E DIRITTO: La Corte di appello di Firenze con sentenza del 7.7.2015 ha confermato la condanna di (Omissis) alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 328 c.p. commesso il 6.11.2007. Si è accertato che il dottor (Omissis), medico di guardia, in servizio nell'orario 20,00/7,00 presso la Casa di Cura Valdisieve, richiesto, a partire dalle ore 20,00, dal personale paramedico di un atto del suo ufficio che per ragioni di sanità doveva essere compiuto senza ritardo, rifiutava di recarsi al posto letto di (Omissis) ivi ricoverato con diagnosi di febbre e disidratazione in paziente affetto da varie patologie tra le quali cardiopatia ipertensiva, diabete, sindrome ansioso-depressiva, decadimento cognitivo, fino all'intervenuto decesso di questi, avvenuto alle 23,55. La Corte di appello ha confermato la dichiarazione di responsabilità del (Omissis) sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dal figlio del paziente (Omissis), dalla infermiera (Omissis) e del contenuto della documentazione, nella quale sono registrate le condizioni del paziente, passato, nell'orario in cui il dr. (Omissis) era in servizio e presente in Clinica, in una stanza adiacente a quella di degenza del (Omissis) da uno stato di agitazione, ad uno stato di letargia e, infine, alla morte. I testi hanno riferito che il dottor (Omissis) , a tanto sollecitato dai familiari e dall'infermiera che gli rappresentava le condizioni del (Omissis), non si era mai recato al capezzale del paziente al quale si era limitato a prescrivere, con direttive impartite all'infermiera, prima un farmaco tranquillante e poi dell'ossigeno per la riscontrata crisi respiratorie. La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 328, comma 1, c.p. , il giudice di merito ben può controllare l'esercizio della discrezionalità tecnica da parte del sanitario e concludere che esso trasmoda in arbitrio, se tale esercizio non risulta sorretto da un minimo di ragionevolezza ricavabile dal contesto e dai protocolli medici per esso richiamabili. Si è, dunque, legittimamente ritenuto dai giudici di merito che, pur in presenza di condizioni difficili nelle quali il paziente versava già al momento del ricovero note al sanitario attraverso la documentazione sanitaria, il comportamento del dottor (Omissis) ha integrato il rifiuto di atti di ufficio poiché esula da ogni preteso esercizio della discrezionalità il fatto che il ricorrente non fosse intervenuto per una visita diretta dopo che il

personale infermieristico aveva segnalato la progressiva ingravescenza, fino alla letargia, delle condizioni di salute del ricoverato. Neppure la riscontrata letargia del paziente, situazione di urgenza, questa, così da escludere ogni margine di discrezionalità, ha indotto il dottor (Omissis) a verificare le condizioni di salute del paziente, essendosi limitato a prescrivere la somministrazione di ossigeno, poiché è pacifico che egli si recò nella stanza di degenza solo a decesso avvenuto. Pienamente sussistente, alla luce delle informazioni che l'infermiere e i congiunti del ricoverato veicolavano al dottor (Omissis) è anche l'elemento psicologico del reato, poiché il sanitario veniva messo di fronte a circostanze indifferibili ed urgenti che richiedevano la sua attivazione. Infondato è infine il primo motivo del ricorso correttamente e, in linea con l'inequivoco contenuto della contestazione, i giudici di merito hanno ritenuto configurabile l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 328 c.p., avendo accertato l'indebito rifiuto della visita che il (Omissis), senza ritardo, avrebbe dovuto compiere. Del tutto privo di fondamento è l'assunto secondo il quale la configurabilità del reato in parola ricorre solo con riguardo all'attività del medico di guardia che ometta di recarsi a visitare il paziente presso il proprio domicilio non già all'attività del sanitario che presti la propria attività di medico di guardia presso una struttura ospedaliera poiché il degente è assistito da personale infermieristico dedito a monitorarne le condizioni fisiche ed i parametri vitali e che, in tal caso, la valutazione del sanitario si fonda su dati clinici e strumentali assai più fondanti di quelli del medico di guardia contattato direttamente dal paziente. Nella fattispecie in esame i giudici del gravame, in sintonia con gli enunciati principi hanno correttamente esaminato e valutato le emergenze processuali alla stregua dei rilievi e delle censure formulate nell'atto di appello e sono pervenuti alla conferma del giudizio di colpevolezza con puntuale e adeguato apparato argomentativo, ritenendo anzitutto estranea al giudizio sulla condotta dell'imputato la circostanza che il paziente fosse poi deceduto e valorizzando le condizioni di urgenza ed indifferibilità dell'atto sanitario richiesto dal personale infermieristico, in una situazione di oggettivo rischio per il paziente, ormai in stato di letargia: in questi casi il medico ha comunque l'obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati – come è accaduto nella specie -, in grado cioè di valutare la effettiva necessità della presenza del medico).

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sent. n. 21631/2017 (documento 087)

CONDOMINIO: OBBLIGO ALLE TERMOVALVOLE fonte: StudioCataldi - Lucia Izzo

Scade il termine al 30 giugno per l'obbligo alle termovalvole nei condomini, poi multe fino a 2.500 euro per abitazione (direttiva europea 2012/27/CE sull'efficienza energetica (recepito in Italia con i decreti 102/2014 e 141/2016).

Per l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, l'assemblea delibera a maggioranza semplice (un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio); diverso, invece, il quorum, e precisamente la maggioranza dei presenti rappresentati almeno i 500 millesimi, per la ripartizione prevista dal decreto 141/2016 in deroga alla norma Uni 10200.

Per verificare gli adeguamenti sono previsti controlli simili a quelli dedicati all'efficienza energetica delle caldaie. Le ispezioni a campione verranno disposte da Province e Comuni oltre i 40mila abitanti, oppure agli enti da questi delegati.

Ogni anno il manutentore effettuerà il check dell'impianto annualmente, inoltrando poi un apposito "rapporto di controllo" alle Regioni.

È presumibile che, stante la tempistica e le modalità di verifica, i controlli partiranno dopo settembre.